

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

APPROVATO IL 27 gennaio 2011

Art. 1

Scopo fondamentale del regolamento è quello di favorire la massima funzionalità del Consiglio d'Istituto. Spetta al Presidente dirigere i lavori del Consiglio adottando i provvedimenti più opportuni per un ordinato svolgimento delle riunioni, nel rispetto delle regole democratiche che garantiscano a tutti i Consiglieri uguale diritto di partecipazione.

INSEDIAMENTO

Art.2

Il Consiglio d'Istituto si insedia entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Dirigente Scolastico, salvo diverse disposizioni di legge.

Art.3

Il Consiglio d'Istituto, al suo insediamento, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico, elegge a scrutinio segreto il presidente tra i genitori a maggioranza relativa dei votanti.

Art.4

Il Consiglio d'Istituto procede all'elezione a scrutinio segreto, dei Componenti elettivi della Giunta Esecutiva e del vice presidente. Per quanto riguarda la composizione e le attribuzioni della Giunta Esecutiva, si vedano gli artt. 8 (commi 7,8) e 10 (comma 10) del D.L. 16/4/94 n.297.

Art.5

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, degli studenti, del personale docente e non docente nella Giunta Esecutiva, ogni consigliere potrà esprimere il proprio voto per un solo nominativo di ciascuna componente. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, si procederà a una votazione di ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, verrà eletto il membro che ha ottenuto più preferenze nelle elezioni. Se permangono le condizioni di parità, si procederà al sorteggio.

Art.6

Il presidente, il vice presidente e i membri eletti della Giunta Esecutiva restano in carica per tutta la durata del Consiglio, ovvero tre anni scolastici, salvo perdita dei requisiti o per dimissioni. La rappresentanza studentesca si rinnova annualmente.

CONVOCAZIONE

Art.7

Il Consiglio d'Istituto si riunisce in ore non coincidenti con l'orario di lezione, come previsto dall'art.8, comma 9 del D.L. 16/4/94 n.297, e compatibili con gli impegni di lavoro dei membri, su convocazione del suo presidente con cadenza mensile, o comunque almeno una volta ogni due mesi, nel periodo compreso tra settembre e giugno.

" Consiglio può essere convocato inoltre ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure, se non sia già prevista una riunione entro quindici giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri eletti, o la Giunta Esecutiva, o, in caso di urgenza, il presidente della Giunta.

Art.8

La convocazione deve essere affissa all'albo dell'Istituto e possibilmente sul sito internet della scuola e inviata a tutti i consiglieri con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, con lettera in cui siano indicati l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Ciascun consigliere può proporre argomenti da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio a venire entro la data di convocazione della Giunta.

In caso di urgenza eccezionale, la convocazione potrà avvenire con preavviso di almeno

ventiquattro ore con telegramma.

Art9

Insieme alla convocazione della riunione del Consiglio d'Istituto, e in ogni caso almeno cinque giorni lavorativi prima della data della riunione stessa, la segreteria deve mettere a disposizione di ciascun consigliere la documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno da discutere.

Art. 10

La variazione dei punti dell'ordine del giorno è possibile solo se adottata a maggioranza dei Presenti.

Nuovi argomenti possono essere inseriti nell'ordine del giorno e posti in discussione solo se relativi a problemi urgenti, sorti dopo l'invio della convocazione, purché la proposta sia fatta all'inizio della seduta e sia approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. Tali argomenti non devono tuttavia implicare delibere di spesa non previste a bilancio.

VALIDITA' DELLA SEDUTA E DELIBERAZIONI

Art.11

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza, ossia della metà più uno dei componenti in carica.

La funzione di segretario, al fine di stendere il verbale della seduta stessa, è affidata a rotazione ad uno dei componenti dei docenti. Il segretario procede all'appello nominale.

Accertata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta. Se il numero legale non è raggiunto entro trenta minuti dall'ora di convocazione, il presidente dichiara non valida la seduta e ne fa dare atto a verbale. In questo caso, prima di sciogliere la seduta, il presidente indica il giorno e l'ora della successiva convocazione.

Il verbale approvato nella seduta successiva dovrà essere consegnato dal Segretario per la pubblicazione dell'estratto all'Albo che dovrà avvenire entro cinque giorni dall'approvazione.

Art.12

Alle riunioni del Consiglio d'Istituto potranno essere invitati con facoltà di parola, gli specialisti di cui all'art. 8, comma 5 del D.L. 16/4/94 n.297, e altre persone in relazione a specifici argomenti, su richiesta del Consiglio o della Giunta.

Art.13

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante sulle materie previste dall'art.10, commi da 1 a 10, del T.U., D.L. 16/4/94 n.297. e dal D.I. 44/2001

Ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti attività:

- adozione del Piano dell'Offerta Formativa (POF);
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, le dotazione librerie e l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo agli interventi didattici, educativi, integrativi (IDEI), alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole ed istituti, al fine di realizzare scambi di informazioni o di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione, adesione a reti di scuole e consorzi, partecipazione a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti università, soggetti pubblici o

privati

- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- elegge un rappresentante dei docenti, uno dei genitori, uno del personale ATA, uno degli studenti, come membri della Giunta.

Il Consiglio di Istituto indica altresì i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, ed al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto.

Delibera inoltre:

- accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni
- costituzione o compartecipazione a fondazioni, istituzione o compartecipazione a borse di studio
- accensione di mutui e contratti di durata pluriennale
- contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- utilizzazione economica delle opere di ingegno
- acquisto di immobili
- il limite di somma che il DS è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librerie e i periodici.
- la misura del fondo di anticipazione al DSGA dell'Istituto per le minute spese
- la designazione dell'azienda o dell'Istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio cassa sulla base di apposita convenzione

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Le astensioni non vengono conteggiate come voti espressi salvo che per:

- a) l'approvazione del programma annuale e conto consuntivo
 - b) modifiche al regolamento
 - c) piano acquisti in conto capitale
- nel qual caso vengono conteggiate come voti contrari.

In caso di parità, prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. (art.37, commi 2,3,4 del D.L. 16/4/94 n.297), per tutte le restanti situazioni la votazione è palese.

Art.14

Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età non possono esprimere voto deliberativo sulle forme di autofinanziamento, sul bilancio preventivo e il conto consuntivo, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il finanziamento amministrativo e didattico dell'istituto, sugli acquisti e le spese in genere. (art.8, commi 1,2 lettera b del T.U.)

Art.15

Le delibere del Consiglio d'Istituto devono essere eseguite di norma entro due mesi dalla data della deliberazione stessa. In caso di difetto o impedimento, la delibera deve tornare tempestivamente in Consiglio per eventuali modifiche o annullamenti. A norma dell'art.8 comma 7 e dell'art.1° comma 10 del D.L. 16/4/94 n.297, il Dirigente scolastico, in qualità di presidente della Giunta Esecutiva, è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.

A norma dell'art.8 comma 7 del D.L. 16/4/94 n.297, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola (DSGA), nella sua qualità di segretario della Giunta esecutiva, cura l'esecuzione pratica delle delibere e provvede alle relative liquidazioni e ai pagamenti.

Art.16

Per la preparazione del bilancio Programma Annuale e la relativa approvazione, il DSGA

dovrà mettere a disposizione in visione di tutti i membri del Consiglio d'Istituto , possibilmente con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della convocazione, gli atti e i documenti ufficiali relativi alla formazione del Conto consuntivo e del Programma annuale fornendone copia ad ogni membro.

Art.17

A norma dell'art.38 del D.L. 16/4/94 n.297, i membri eletti che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio d'Istituto, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art.35 del medesimo Decreto Legge.

Art.18

A norma dell'art.35 del D.L. 16/4/94 n.297, per la sostituzione di membri elettivi del Consiglio d'Istituto, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art.19

Ai sensi dell'art.42 del T.U., alle sedute del Consiglio d'Istituto, quando non siano in discussione argomenti concernenti persone, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8/6/90 n. 142, la cui identità dovrà essere accertata dal presidente. Tenendo presente la capienza e l'idoneità dei locali disponibili, qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione o deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Art.20

Il Consiglio d'Istituto, al fine di realizzare meglio il proprio potere d'iniziativa, può costituire commissioni su argomenti specifici anche con la partecipazione di rappresentanti delle componenti che non facciano parte del Consiglio stesso.

Dette commissioni svolgono funzioni referenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio entro il tempo concordato. Tali commissioni possono essere convocate dal presidente o da un suo delegato.

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art.21

Ai sensi dell'art.43 del T.U., gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola e, possibilmente, sul sito internet della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Copia dell'estratto del verbale, dopo l'approvazione, dovrà essere affissa all'albo della scuola e, possibilmente, sul sito internet e rimanervi fino all'affissione del verbale successivo, fatte salve le omissioni previste dall'art.27 comma 3 del D.P.R. 416/74.

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7/8/1990 n.241.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 22

Il Consiglio d'Istituto con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti potrà modificare o sopprimere una o più disposizioni del presente regolamento e integrarlo con l'aggiunta di nuove disposizioni. Qualsiasi delibera adottata in contrasto con il presente regolamento sarà nulla. Per quanto non contemplato, si rimanda alle disposizioni di legge in vigore.